

# Statuto

## **Fondazione della Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de' Baldi verde-blu onlus -**

### **Art.1 COSTITUZIONE**

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 numero 460 sulla disciplina degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (Onlus), la Fondazione denominata "FONDAZIONE DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIANFEI E ROCCA DE' BALDI – verde-blu ONLUS-

L'acronimo ONLUS dovra' sempre essere utilizzato nelle comunicazioni rivolte al pubblico.

La Fondazione ha sede in Pianfei, Via Villanova n.23.

La Fondazione persegue:

finalita' di solidarieta' sociale e socio/sanitaria;

svolge soltanto le attivita' indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;

non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali, e di quelle ad esse direttamente connesse;

in caso di scioglimento per qualunque causa, devolvera' il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilita', salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Quanto indicato nel precedente comma, seguira' i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, numero 460.

La Fondazione ha durata illimitata.

### **Art.2 ATTIVITA'**

**La Fondazione svolgera' in via prevalente attivita' di Beneficenza nei confronti di persone svantaggiate o associazioni ed Enti che si occupano di tali categorie di persone e attivita' socio/sanitaria.**

I finanziamenti necessari per lo svolgimento dell'attivita' potranno pervenire da:

a) erogazioni liberali del Socio fondatore;

b) donazioni o lasciti da Enti, privati cittadini, Societa', Associazioni.

La Fondazione svolge la sua attivita' nell'ambito delle Regioni Piemonte e Liguria.

La Fondazione si riserva nell'ambito della propria attivita' di svolgere ulteriori attivita' che saranno di volta in volta individuate e che risultano compatibili con le

finalita' di solidarieta' sociale previste dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 numero 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art.3 SOCI**

La struttura organizzativa della Fondazione, in ogni sua istanza, deve costantemente mirare a promuovere la piu' attiva partecipazione degli iscritti che condividono i principi fondamentali dello Statuto e si impegnano per realizzarli.

E' socio fondatore la Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de' Baldi Societa' Cooperativa.

Il Consiglio Direttivo ha facolta di nominare, sentito il parere favorevole del Socio fondatore, soci onorari persone che si siano distinte particolarmente nel campo della solidarieta' sociale, o che siano particolarmente meritevoli per impegno nella promozione della cultura e dello sport.

Il socio onorario non ha diritto di voto in Assemblea Ordinaria o Straordinaria.

### **Art. 4 PATRIMONIO**

Il patrimonio della Fondazione e' costituito da:

- Quote e contributi degli aderenti;
- Contributi di privati;
- Contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attivita';
- Contributi di organismi internazionali;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;

Entrate derivanti da attivita' commerciali e produttive marginali

### **Art. 5 ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Sono organi della Fondazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

### **ASSEMBLEA**

L'Assemblea e' costituita da tutti i soci di cui all'articolo 3 ed e' ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria e' convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea e' altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata o sottoscritta da almeno un quinto dei soci.

All'Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione la relazione del Consiglio direttivo sull'andamento della Fondazione ed il bilancio dell'esercizio sociale.

L'Assemblea delibera inoltre in merito alla nomina del

Consiglio direttivo e ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

L'Assemblea puo' inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare su spostamento della sede e sulle modifiche dello statuto.

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera spedita o consegnata e sottoscritta per ricevuta a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Ciascun socio puo' farsi rappresentare da altro socio, purché non sia membro del consiglio direttivo o del collegio dei revisori, conferendo ad esso delega scritta.

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci.

In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

La Fondazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di 3(tre) sino ad un massimo di 21(ventuno) membri nominati dal Consiglio di amministrazione del Soggetto Fondatore individuabili tra persone del Consiglio stesso del soggetto Fondatore e tra persone di particolare competenza nelle materie indicate nell'oggetto sociale di cui al precedente art.2).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione del soggetto Fondatore è comunque di diritto il Vice-presidente della Fondazione.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo e' convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validita' delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente. Esso e' presieduto dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere piu' anziano d'eta'. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio di Amministrazione dell'ente fondatore potra' provvedere in ordine alla sua sostituzione. Il consigliere cosi' nominato restera' in carica sino alla successiva assemblea.

Al Consiglio direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facolta' di delegare i poteri stessi al Presidente o ad uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente. In particolare, il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali della fondazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

Alle riunioni del Consiglio direttivo possono partecipare, su invito del presidente, persone particolarmente qualificate e competenti.

## **PRESIDENTE**

Il Consiglio direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente. Al Presidente spetta la rappresentanza della fondazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facolta', in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.

Il Presidente, in prima persona o avvalendosi a sua scelta di un segretario, cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì il diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

Il Presidente custodisce somme e valori della fondazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilita' delegando eventualmente tali compiti ad uno dei membri del Consiglio Direttivo o altra persona di fiducia scelta dal Consiglio stesso.

## **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti e' formato da tre membri effettivi e due supplenti. Viene nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente fondatore, che ne stabilisce anche il Presidente; dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il Collegio dovra' prendere in esame il bilancio consuntivo che gli verra' consegnato almeno trenta giorni prima del termine statutario per l'approvazione.

Il Collegio consegnera' poi la propria relazione, con le deduzioni del caso, alla riunione dell'Assemblea convocata per la discussione dei bilanci.

Accerta, inoltre, la regolare tenuta delle scritture contabili ed effettua le verifiche di cassa.

I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

## **Art. 6 ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il rendiconto dell'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di rendiconto, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva ed il rendiconto, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

E' fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attivita' istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse

#### **Art. 7 GRATUITA' DELLE CARICHE**

Le cariche previste nel presente Statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per l'adempimento delle rispettive mansioni secondo la documentazione presentata.

#### **Art. 8 SCOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

La Fondazione non si puo' sciogliere per delibera dell'assemblea ma solo per inattivita' della stessa protratta per oltre due anni.

I liquidatori, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1990 numero 662 sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilita' sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo

#### **Art. 9 NORME APPLICABILI**

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1^ , Titolo II del Codice Civile, nonche' quelle previste dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 numero 460.